

## Sommaro

<b>1</b>	<b>Scopo e campo di applicazione .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Riferimenti .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Compiti e responsabilità.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Modalità operative.....</b>	<b>3</b>
4.1	Premessa.....	3
4.2	Programmazione sorveglianza sanitaria.....	3
4.3	Effettuazione accertamenti sanitari.....	4
4.4	Comunicazione delle idoneità .....	4
4.4.1	Il giudizio di idoneità specifica .....	4
4.4.2	La malattia professionale .....	5
4.5	Comunicazione delle prescrizioni ai lavoratori ed ai preposti .....	5
4.6	Lavoratori particolari .....	5
4.7	Gestione della documentazione.....	6

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità e le responsabilità per gestire il processo di effettuazione della sorveglianza sanitaria, sia stabilita dal medico competente che su richiesta dei lavoratori.

## 2 RIFERIMENTI

- Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – UNI - INAIL Settembre 2001;
- D.Lgs. 81/08
- Normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria;
- PQ 4.2.3 "Tenuta sottocontrollo dei documenti".

### Definizioni:

**Accertamenti sanitari preventivi e periodici:** è l'insieme della visita medica ed analisi integrative alla visita medica che, identificati con il protocollo sanitario, sono effettuati allo scopo di prevenire o quanto meno individuare precocemente l'insorgenza di malattie professionali

**Fase lavorativa:** l'attività che viene normalmente espletata in un'unica postazione di lavoro e che espone a rischi specifici derivanti dall'attività o dal contesto ambientale dove essa è effettuata.

**Mansione:** una o più fasi lavorative che costituiscono l'attività lavorativa giornaliera dei dipendenti. Deriva dalla organizzazione del lavoro in azienda coniugata con la specificità professionale del lavoratore.

**Protocollo sanitario:** atto conclusivo della valutazione dei rischi, dove il medico competente esprime i contenuti della sorveglianza sanitaria e attraverso il quale si effettua l'azione di prevenzione secondaria dell'insorgenza di malattie professionali.

**Periodicità degli accertamenti sanitari:** gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti periodicamente: la periodicità è riportata nel protocollo sanitario.

**Idoneità alle mansioni:** atto conclusivo degli accertamenti sanitari, è specifica per ogni mansione ed è espressa dal Medico competente. L'idoneità può avere delle prescrizioni ovvero essere condizionata alla effettuazione di accertamenti integrativi, a limitazioni dell'attività specifica, ecc.. Il Medico competente, in particolari situazioni, può esprimere anche la non idoneità.

### 3 COMPITI E RESPONSABILITÀ

Attività	DDL	RSPP	MC	PREP	SC	LAV1
Effettuare la sorveglianza sanitaria			R			
Emettere il protocollo sanitario ed i giudizi di idoneità			R			
Comunicare a DIR e agli addetti i risultati delle visite mediche			R			
Comunicare le prescrizioni allo svolgimento della mansione a lavoratori e PREP	R					
Osservare le prescrizioni				R		R
Gestire ed archiviare la documentazione					R	

### 4 MODALITÀ OPERATIVE

#### 4.1 Premessa

Alla sorveglianza sanitaria è dedicato il Titolo 1 capo III sezione V del D. Lgs 81/08.

La finalità della sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro consiste nell'individuare all'interno di una popolazione apparentemente sana i soggetti che presentano segni quanto più precoci possibile di una certa malattia. La diagnosi precoce che deriva dalla sorveglianza sanitaria può offrire un vantaggio al lavoratore interessato rispetto alla mancata diagnosi o alla diagnosi più tardiva.

Di volta in volta tale vantaggio può essere ottenuto o disponendo l'interruzione o la riduzione dell'esposizione al fattore di rischio incriminato, o instaurando per tempo adatti trattamenti terapeutici.

#### 4.2 Programmazione sorveglianza sanitaria

Programmare la sorveglianza sanitaria significa definire, in base all'esposizione ai fattori di rischio ed a quanto previsto dalla normativa vigente:

- quali lavoratori devono essere sottoposti agli accertamenti;
- il contenuto dei protocolli per l'effettuazione degli accertamenti;
- la loro periodicità.

Nella definizione dei protocolli degli accertamenti, la normativa vigente affida alla professionalità del medico competente la definizione dei protocolli diagnostici, tenendo conto del fatto che la sorveglianza sanitaria va sempre mirata ai rischi lavorativi.

Anche nei casi in cui la norma prevede esplicitamente delle procedure diagnostiche da seguire (es. esposizione a rumore, ecc..) vi è sempre la possibilità per il medico competente di integrare il protocollo diagnostico per renderlo il più aderente possibile alle specifiche esigenze della popolazione lavorativa.

#### 4.3 Effettuazione accertamenti sanitari

Il Medico competente, in base all'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi e al sopralluogo periodico svolto presso la/e sede/i, esprime i contenuti della sorveglianza sanitaria all'interno del protocollo sanitario di cui al punto precedente. Per mezzo di esso effettua gli accertamenti sanitari programmati e redige le cartelle sanitarie di ogni lavoratore.

#### 4.4 Comunicazione delle idoneità

Il Medico competente, al termine di tutti gli accertamenti, redige un documento (certificato di idoneità) che attesta l'idoneità di ciascun lavoratore alla mansione specifica, segnalando al Datore di Lavoro le eventuali prescrizioni.

Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono sostanzialmente due:

- l'espressione del giudizio di idoneità specifica, obbligatorio ogni volta che si fa un accertamento sanitario preventivo o periodico;
- la segnalazione di malattia professionale, obbligatoria solo se il medico competente accerta o anche solo sospetta la presenza di una malattia professionale.

##### 4.4.1 Il giudizio di idoneità specifica

L'idoneità specifica alla mansione viene espressa nei tre seguenti modi:

- il lavoratore è idoneo: in questo caso può continuare a svolgere le sue mansioni senza alcuna prescrizione, in quanto è in grado di svolgere la mansione o le esposizioni connesse a quella mansione fino a quel momento non hanno provocato effetti particolari da dover adottare particolari misure di tutela;

- il lavoratore non è idoneo: in questo caso il lavoratore non può continuare, periodicamente o in maniera permanente, a continuare a svolgere la propria mansione;
- Il lavoratore è parzialmente idoneo: il lavoratore può continuare a svolgere le mansioni per cui è occupato, osservando alcune prescrizioni che vengono stabilite dal medico competente e comunicate nel certificato di idoneità alla mansione.

#### **4.4.2 La malattia professionale**

In questo caso il medico effettua i controlli, e se sospetta la presenza di malattia professionale, andrà a ricercare un nesso di causalità tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa attuale pregressa del soggetto, e presenterà denuncia di malattia professionale all'Ispettorato del Lavoro e all'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente. In questo caso il medico competente stabilisce la necessità di ulteriori accertamenti clinici, approvati dal lavoratore, che attestino con maggiore precisione la presenza di malattia professionale.

Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della denuncia di malattia professionale, deve inviare tale denuncia all'Inail, allegando il certificato del medico competente.

L'insorgere della malattia professionale (in corrispondenza della gravità della patologia) obbliga il Datore di Lavoro, anche in questi casi, a prendere provvedimenti per tutelare la salute non solo del soggetto malato, ma anche di tutte le altre persone presenti e interessate dal particolare fattore di rischio

#### **4.5 Comunicazione delle prescrizioni ai lavoratori ed ai preposti**

Il Datore di Lavoro (o un suo delegato) consegna ad ogni lavoratore la busta predisposta dal Medico Competente il suo stato di idoneità alla mansione facendogli firmare il modulo di distribuzione per ricevuta.

Copia del certificato di idoneità dei lavoratori viene distribuita ai preposti in forma cartacea o elettronica (via e-mail).

#### **4.6 Lavoratori particolari**

Nel processo di gestione della sorveglianza sanitaria il datore di lavoro deve tener presente l'eventuale presenza di lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, la presenza di

minori, di apprendisti e di personale interinale, che vanno gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.

#### **4.7 Gestione della documentazione**

Tutta la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere tenuta all'interno dell'apposito archivio presso la sede aziendale, tenendo cura di conservare tutta la documentazione necessaria per avere una traccia storica della situazione sanitaria in azienda.